



COMUNE DI FISCAGLIA

Provincia di Ferrara

PROVVEDIMENTO del COMMISSARIO N.17 del 05/02/2014

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ANNO 2014 - APPROVAZIONE.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

PREMESSO che, a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 07/11/2013, è stato istituito il Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliarino, Migliaro e Massa Fiscaglia;

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e s.m.i. istitutivo dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche con decorrenza 1° gennaio 1999 in attuazione della delega recata dall'art. 7, comma 3 bis, della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;

VISTE le modifiche apportate dal comma 142 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, approvata con Legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

CONSIDERATO che in virtù di tali norme i Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F. nel limite massimo di 0,8 punti percentuali e prevedere una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

CONSIDERATO che tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito, al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta, mentre, nel caso di superamento di detto limite, tale addizionale è applicata al reddito complessivo;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 – G.U. n. 130 del 05/06/2002 -, con il quale sono state individuate le procedure di pubblicazione su apposito sito informatico delle delibere istitutive del tributo e di variazione delle relative aliquote;

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia delle delibere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta di riferimento, i Comuni sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ([art. 1, comma 169, Legge 296/2006](#)) e la loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento o, nel caso di particolari ritardi nell'invio da parte del Comune, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione ([art. 14, comma 8, del D. leg.vo n. 23/2011](#), nel testo come modificato con l'[art. 4 comma 1, del D.L. n. 16/2012](#); [art. 52, comma 2, del D. leg.vo n. 446/1997](#); [art. 3 della Legge n. 212/2000](#)).

CONSIDERATO ALTRESI' che, a partire dall'anno d'imposta 2012, l'acconto dell'addizionale è calcolato applicando l'aliquota e l'eventuale esenzione stabilite per l'anno d'imposta di riferimento, a condizione che la relativa delibera sia stata pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e che, in mancanza di pubblicazione entro il predetto termine, l'acconto sarà calcolato assumendo l'aliquota e l'esenzione nella misura vigente nell'anno precedente a quello di riferimento.

VISTO il comma 1-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale IRPEF, i Comuni sono obbligati ad inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 (GU serie generale n. 302 del 27/12/2013) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2014;

ATTESO che l'addizionale di che si parla è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge 148/2011, ha riattivato il potere dei Comuni di istituire l'addizionale o di incrementare la relativa aliquota, entro il limite di 0,8 punti percentuali, facendo venir meno la sospensione prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito, con modificazioni, in Legge n. 126 del 24 luglio 2008;

CONSIDERATO altresì che l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 citato, come precisato dall'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, consente di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla Legge Statale per l'applicazione dell'IRPEF;

VISTE :

- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Migliarino n. 22 del 25/06/2013 che conferma per l'anno 2013 l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Migliaro n. 32 del 5/09/2013 che conferma per l'anno 2013 l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Massa Fiscaglia n. 30 del 7/08/2013 che conferma per l'anno 2013 l'aliquota unica dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali;

RITENUTO di stabilire, per l'anno 2014, l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura di 0,8 (ZERO VIRGOLA OTTO) punti percentuali, in considerazione delle esigenze di bilancio;

RITENUTO altresì di fissare una soglia di esenzione di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), al di sotto della quale non è dovuta l'addizionale;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO l'allegato Regolamento facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da 9 articoli;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dalla Legge 448/2001;

VISTO infine l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296;

DISPONE

- 1) di approvare l'allegato Regolamento, composto da numero 9 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF;

- 2) di fissare, per le ragioni di cui in premessa e per l'anno 2014, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 (ZERO VIRGOLA OTTO) punti percentuali;
- 3) di stabilire che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, come determinato ai fini IRPEF, non supera l'importo di € 4.500,00 (QUATTROMILACINQUECENTO/00);
- 4) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi ad espletare tutti gli adempimenti utili per l'efficacia del presente provvedimento, ivi compreso il suo invio al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it entro 30 giorni dall'approvazione;
- 5) di allegare copia del presente provvedimento alla Deliberazione di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, così come disposto dall'articolo 172 del D. Lgs. 267/2000;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott. Carlo TORLONTANO

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ANNO 2014 - APPROVAZIONE.

ESPRESSIONE PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa Ottavia Tagliatti**

.....

Regolarità contabile: (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Dott.ssa Caselli Angela**

.....
